

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 giugno 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 5.

**Modifiche all'articolo 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).** (20R00145) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri').** (20R00146) . Pag. 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 3.

**Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati.** (20R00152) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).** (20R00153) ..... Pag. 5

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 11.

**Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015.** (20R00140) ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 12.

**Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.** (20R00125) . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13.


**Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.** (20R00126) .. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2020, n. 14.

**Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.** (20R00127) ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2020, n. 15.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019.** (20R00128) ..... Pag. 31





**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 5.

**Modifiche all'articolo 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S4 del 19 marzo 2020)*

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli artt. 30 e 46 dello Statuto

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 91-bis della l.r. 56/1977*

1. La lettera *f*) del comma 3 dell'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è sostituita dalla seguente:

«*f*) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio o loro delegato.»

2. La lettera *g*) del comma 3 dell'art. 91-bis della l.r. 56/1977 è abrogata.

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2020

*Il Vicepresidente:* CAROSSO

*(Omissis).*

20R00145

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2020, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 'Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri').**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S4 del 19 marzo 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri") è sostituito dal seguente:

«4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.»

2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2011 è sostituito dal seguente:

«5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui



è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale  
3 agosto 2011, n. 15*

1. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 15/2011 la parola «tremila» è sostituita con la parola «cinquemila».

Art. 3.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale  
3 agosto 2011, n. 15*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2011, è inserito il seguente:

«6-bis. Su richiesta degli aventi titolo del deceduto, il trasporto della salma può avvenire, in idoneo contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione come individuato all'art. 3, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasferimento può avvenire, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso dalla quale risulti l'assenza di pregiudizio per la salute pubblica e di sospetto di reato, entro ventiquattro ore dal decesso. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi, autopsia giudiziaria o riscontro diagnostico e in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. La visita necroscopica ed il relativo certificato sono effettuati a cura dell'A.S.L. territorialmente competente sul luogo di osservazione.».

Art. 4.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2020

*Il Vicepresidente:* CAROSSO

(Omissis).

20R00146

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 3.

**Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Liguria - Parte I - n. 1 del 2 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria, in attuazione dell'art. 1, comma 3, e dell'art. 2, comma 2, lettera g), dello Statuto, riconosce le comunità liguri all'estero come riferimento essenziale della società regionale e come risorsa per stabilire o rafforzare, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, i rapporti con i paesi ospitanti.

2. La Regione promuove iniziative volte a conservare e consolidare i legami con le comunità di liguri all'estero al fine di mantenere vive e tramandare le tradizioni liguri, nonché favorire il legame con la terra d'origine delle giovani generazioni discendenti dagli emigrati liguri.

Art. 2.

*Interventi regionali*


1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione:

a) favorisce l'associazionismo fra i liguri all'estero e sostiene le associazioni più rappresentative che operano in Italia o all'estero a favore dei liguri nel mondo, anche mediante la concessione di contributi;

b) promuove e partecipa a studi, ricerche, conferenze e pubblicazioni sulla storia dell'emigrazione e sul ruolo dei liguri nelle vicende dei paesi nei quali sono stati accolti;

c) sostiene la diffusione, fra le comunità dei liguri all'estero, di pubblicazioni, materiale audio e audiovisivo, anche su supporto digitale, utile per rinsaldare e sviluppare i rapporti culturali con la terra d'origine;

d) promuove iniziative culturali e sociali, rivolte in particolare alle giovani generazioni discendenti da emigrati, al fine di diffondere la conoscenza della lingua e della cultura italiana, della storia e delle tradizioni liguri e favorisce il loro inserimento nelle associazioni rappresentative dei liguri;



e) favorisce l'integrazione dei liguri, dei coniugi e dei loro discendenti che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria agevolando l'inserimento degli stessi negli istituti scolastici ovvero nelle attività produttive anche attraverso servizi di orientamento al lavoro e corsi di formazione e riqualificazione professionale;

f) sostiene, tramite i comuni di residenza, gli emigrati che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria che siano in condizioni di disagio economico anche attraverso la concessione di un contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per sostenere le spese di viaggio, di trasporto degli oggetti personali, di prima sistemazione e di trasporto delle salme.

### Art. 3.

#### *Destinatari*

1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono rivolti:

a) agli emigrati all'estero di origine ligure aventi i seguenti requisiti:

- 1) che siano cittadini italiani;
- 2) che siano nati in Liguria o ivi residenti da almeno cinque anni consecutivi prima dell'espatrio;
- 3) che abbiano risieduto all'estero per almeno cinque anni consecutivi;

b) al coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui alla lettera a);

c) al discendente fino al terzo grado in linea retta del possessore dei requisiti di cui alla lettera a);

d) alle associazioni rappresentative dei liguri all'estero iscritte nell'elenco di cui all'art. 6.

### Art. 4.

#### *Piano triennale degli interventi*

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei liguri nel mondo di cui all'art. 7, propone per la sua approvazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa il Piano regionale triennale degli interventi, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2.

2. Il Piano regionale di cui al comma 1 individua in particolare:

a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi che la Regione intende realizzare, anche in concorso con altre istituzioni o in collaborazione con le associazioni e/o con gli enti locali;

b) le modalità per la concessione di contributi alle associazioni di liguri nel mondo;

c) le linee di intervento a favore dei cittadini liguri all'estero che rientrano per risiedere in Liguria.

3. La Giunta regionale attua annualmente gli interventi, sulla base di quanto disposto dal Piano triennale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Il Piano triennale degli interventi conserva efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Piano.

5. I comuni sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

### Art. 5.

#### *Benemerenze*

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale di cui all'art. 7, può conferire attestati di benemeranza ai liguri all'estero che si siano particolarmente distinti nella loro attività o abbiano reso particolare onore alla Liguria nel mondo.

2. Gli attestati di cui al comma 1 possono essere conferiti anche ai cittadini residenti in Liguria che si siano particolarmente distinti nella promozione e nell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2.

### Art. 6.

#### *Istituzione dell'elenco delle associazioni dei liguri all'estero*

1. La Regione istituisce l'elenco delle associazioni dei liguri all'estero senza scopo di lucro aventi sede ed operanti da almeno due anni nei paesi esteri o nel territorio della Regione.

2. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le associazioni interessate presentano apposita domanda alla Regione, corredata da copia dello Statuto redatto sulla base di criteri democratici di partecipazione degli associati, dall'indicazione del numero degli appartenenti alla associazione e dal programma di iniziative da svolgersi nell'anno di riferimento.

3. Le associazioni aventi sede all'estero presentano, altresì, una dichiarazione, attestata dalle competenti autorità consolari, che l'associazione svolge attività da almeno due anni e che non beneficia di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale.

4. Possono accedere ai contributi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), esclusivamente le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 secondo le modalità di concessione previste nel Piano di cui all'art. 4.

### Art. 7.

#### *Consulta regionale dei liguri nel mondo*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta dei liguri nel mondo.

2. La Consulta è organo consultivo e di supporto della Giunta regionale per l'attuazione e il coordinamento delle azioni previste dalla presente legge.

3. La Consulta, in particolare:

a) formula proposte ed esprime pareri in ordine al Piano triennale di cui all'art. 4, comma 1, e in merito ad iniziative di legge regionale riguardanti la materia dell'emigrazione;

b) segnala, ai fini del riconoscimento delle benemeranze di cui all'art. 5, i nominativi di liguri che si siano particolarmente distinti nel campo della cultura, delle scienze, del lavoro o che comunque abbiano reso particolarmente onore alla Liguria nel mondo per l'opera da loro svolta;

c) formula proposte per l'attuazione annuale degli interventi di cui all'art. 4, comma 3.



## Art. 8.

*Composizione e costituzione della Consulta regionale dei liguri nel mondo*

1. La Consulta regionale dei liguri nel mondo è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di emigrazione, o suo delegato, che la presiede;
- b) un esperto in materia di emigrazione designato dalla Giunta regionale;
- c) un rappresentante designato da ANCI regionale;
- d) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Genova;

e) tre rappresentanti, di cui uno in rappresentanza di giovani liguri ed oriundi di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, designati dalle associazioni aventi sede in Liguria, che operino a favore degli emigrati liguri. Le associazioni dovranno presentare copia dello Statuto e dichiarare di operare da almeno due anni nel campo dell'emigrazione.

2. La Consulta ha facoltà di invitare alle riunioni, senza diritto di voto, persone aventi competenze sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed esperti per specifiche materie.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'insediamento della stessa.

4. Le designazioni e le indicazioni dei componenti debbono essere effettuate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina della Consulta, purché siano stati individuati la metà più uno dei componenti previsti. In tal caso, la Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale al pervenire delle designazioni mancanti.

6. Ai componenti della Consulta non competono indennità.

## Art. 9.

*Funzionamento*

1. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

2. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

3. La Consulta può costituire, nel corso del proprio mandato, gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi o per lo svolgimento di indagini e ricerche.

## Art. 10.

*Norma transitoria*

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle leggi in vigore al momento del loro avvio.

2. Per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione del Piano triennale degli interventi di cui all'art. 4, al fine di garantire continuità nell'attuazione delle politiche in materia di emigrazione, continuano a trovare applicazione gli indirizzi e i criteri di attuazione contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2019, n. 19 nei limiti delle disponibilità economiche del bilancio 2020.

## Art. 11.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 11 giugno 1993, n. 27 (Norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione);
- b) 10 settembre 1993, n. 49 (Modifica alla legge regionale 11 giugno 1993, n. 27).

## Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma I «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2020

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00152



LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2020, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica della rubrica del Titolo I della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali)*

1. La rubrica del Titolo I della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Procedura regionale di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei Piani regolatori portuali (PRP))».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2003*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Procedura di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema). — 1. Il documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), redatto e adottato dall'Autorità di sistema portuale a norma dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni e integrazioni, viene trasmesso alla regione per l'approvazione corredato dai pareri espressi da ciascun comune territorialmente interessato.

2. La regione verifica la coerenza del DPSS con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il DPSS con propria deliberazione, da assumere entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di formalizzazione dell'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ai sensi dell'art. 5, comma 1-*quinquies*, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni per il DPSS dell'Autorità del Mare Ligure orientale.

4. La deliberazione di approvazione del DPSS, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

5. Il DPSS entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2003*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale). — 1. In sede di avvio del processo di elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di cui all'art. 5, comma 1-*sexies*, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni sulla base del DPSS approvato ai sensi dell'art. 1, l'Autorità di sistema portuale predispone il relativo rapporto preliminare di cui all'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, propedeutico alla stesura del rapporto ambientale. Il rapporto preliminare, approvato con deliberazione del competente organo dell'Autorità di sistema portuale, è trasmesso alla Regione per lo svolgimento della procedura di VAS a norma della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Conclusa la fase di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale, previa intesa con i comuni territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 5, comma 2-*quater*, lettera a), della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Il PRP è trasmesso alla regione per la conclusione della procedura di VAS, corredato della preventiva intesa con i comuni territorialmente interessati. Il termine di novanta giorni per la conclusione della procedura di VAS previsto dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, decorre dalla data di ricevimento del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 2-*quater*, lettera b), della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il PRP con propria deliberazione, da assumere entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS, a norma dell'art. 5, comma 2-*quater*, lettera c), della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La regione in sede di approvazione del PRP può subordinarne l'efficacia all'osservanza di prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità delle relative previsioni con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale, vigenti o adottati, il rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità e al bilancio ambientale delle scelte del PRP e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo della competitività portuale.



5. La deliberazione di approvazione del PRP è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il PRP approvato, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito dell'Autorità di sistema portuale competente.

6. Il PRP entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della regione.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 9/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dell'art. 5, comma 3, della legge n. 84/1994» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 5, comma 2-*quater*, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni» e le parole: «dall'articolo unico, comma 1, della legge 3 novembre 1952, n. 1902 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione di Piani regolatori) e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni».

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 3-bis della legge regionale n. 9/2003*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Procedura di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale del porto di Imperia*). —

1. Nel porto di Imperia di rilevanza economica regionale e interregionale in cui non è istituita l'Autorità di sistema portuale il PRP, ai sensi dell'art. 5, comma 3-*bis*, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è redatto secondo le modalità di cui al comma 2 ed è adottato e approvato dalla Giunta regionale con le procedure previste dall'art. 2.

2. Per la redazione del progetto di piano la regione stipula preventivo Accordo con il Comune di Imperia ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.»

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2003*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Modifiche al Documento di pianificazione strategica di sistema, varianti ai Piani regolatori portuali e adeguamenti tecnico-funzionali*). — 1. Le modifiche al DPSS e le varianti ai PRP sono approvate con la procedura prevista rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3-*bis*, fatto

salvo quanto previsto per le varianti-stralcio dall'art. 5, commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Costituiscono, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni, adeguamenti tecnico-funzionali dei PRP le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo.

3. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dei relativi atti adottati dall'Autorità di sistema portuale, comprensivi della dichiarazione dei comuni interessati di non contrasto con i relativi strumenti urbanistici comunali vigenti nonché del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendersi entro quarantacinque giorni a norma del citato art. 5, comma 5, della suddetta legge.»

#### Art. 7.

##### *Sostituzione della rubrica del Titolo II della legge regionale n. 9/2003*

1. La rubrica del Titolo II della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: «(Procedure di approvazione degli interventi nei porti)».


#### Art. 8.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2003*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 9/2003 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Procedure di approvazione degli interventi nei porti*). — 1. Gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell'Autorità di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni o le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure edilizie semplificate previste dalla vigente normativa statale e regionale, l'esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti privati è assentita in esito ad apposita conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dall'Autorità di sistema portuale e, nel caso del porto di Imperia, dall'Autorità marittima, a norma dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 84/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l'inter-



vento da eseguire sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio di tale intervento, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi simultanea convocata dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, che tengano conto dell'attuale e specifico stato dell'urbanizzazione esistente.».

#### Art. 9.

##### *Norma transitoria*

1. Ai procedimenti di approvazione del DPSS, delle varianti ai vigenti PRP, degli adeguamenti tecnico-funzionali, nonché degli interventi nei porti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 84/1994, nonché le disposizioni della legge regionale n. 9/2003, in allora vigenti, in quanto compatibili.

#### Art. 10.

##### *Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### Art. 11.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 febbraio 2020

*Il Presidente:* TOTI

(*Omissis*).

20R00153

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 11.

**Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8, parte prima, del 21 febbraio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3, dello Statuto per il quale la Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Visto l'art. 63, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2020;



Considerato quanto segue:

1. La presente legge interviene per disciplinare gli interventi per la sicurezza urbana, non solo in senso tradizionale, ma prevedendo modalità innovative come iniziative di sicurezza partecipata e progetti speciali, con la finalità di coinvolgere sia gli organi e le competenze pubbliche, sia il tessuto associativo e le risorse di cittadinanza attiva;

2. La presente legge assume il concetto di sicurezza urbana definito dal recente decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017, che non riguarda soltanto interventi in tema di ordine e sicurezza pubblica di competenza statale, ma interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali in un'ottica pluridimensionale che interessa anche le situazioni di degrado, marginalità sociale e bisogni di riqualificazione urbana;

3. Gli interventi regionali e locali nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, alla prevenzione dei fenomeni e delle cause della criminalità e al sostegno alle vittime dei reati, senza interferenze e nel pieno rispetto delle competenze statali, in particolare per ciò che concerne la materia ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;

4. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, che esclude dalla competenza legislativa esclusiva statale la polizia amministrativa locale, disciplina le funzioni di polizia amministrativa locale e le strutture di polizia municipale, i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze;

5. La presente legge attua interventi volti a garantire requisiti di uniformità nell'esercizio delle suddette funzioni, nella strutturazione dei servizi, nel reclutamento e formazione degli addetti, operando in sussidiarietà degli enti locali anche ai fini di adeguatezza pure nei rapporti con gli organi statali;

6. La presente legge opera altresì interventi di sussidiarietà sociale sostenendo la libera iniziativa dei cittadini che si organizzano per interventi di sicurezza partecipata ed imponendo alle strutture di polizia locale moduli operativi di comunità in ascolto delle esigenze del territorio di riferimento;

7. Le disposizioni sulle gestioni associate e le unioni di comuni sono in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 68/2011;

8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell'intervento regionale e si avvale delle competenze consolidate della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;

9. Il titolo IV della presente legge è volto ad orientare la normazione locale in materia di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado e fornisce anche la strumentazione procedurale finalizzata all'effettiva applicazione delle disposizioni da parte dei singoli enti;

10. Nel perseguimento delle finalità di cui al punto 9, la legge indica alcuni elementi di uniformità di tali atti normativi locali, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, ponendosi come normativa di riferimento per gli ambiti oggetto degli atti normativi locali in materia di sicurezza urbana nei casi in cui sussistano materie di competenza regionale che concernono sia la vivibilità e il decoro urbano, sia l'assistenza alle persone, al fine della tutela della convivenza civile;

11. Sono quindi esclusi, anche per questo ambito, possibili interferenze con le competenze statali in quanto la legge non interviene in materia di ordine o sicurezza pubblica, che debbono essere assicurate dallo Stato nell'ambito della sua competenza esclusiva;

12. Nella pianificazione territoriale e, in generale, nelle attività di programmazione, i comuni tengono in considerazione le esigenze della sicurezza urbana nella consapevolezza che per affrontare il tema della sicurezza sono necessarie politiche trasversali e integrate;

13. I comuni, infatti, esercitano le loro funzioni e svolgono i propri compiti nell'ambito della presente legge come enti che concorrono allo sviluppo dei servizi alla persona e al benessere complessivo della comunità amministrata in tutte le sue esigenze, ivi compresa quella della vivibilità urbana;

Approva  
la presente legge

TITOLO I  
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ

Capo I  
OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ


Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta disposizioni concernenti:

a) la promozione e lo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, il sostegno di progetti finalizzati a promuovere condizioni che migliorano la sicurezza delle persone, la promozione dell'integrazione delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali;

b) i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle azioni di controllo connesse alle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia municipale, di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine «polizia locale», al fine di assicurarne l'efficace espletamento sul territorio regionale;



c) i fenomeni di degrado urbano, a fini preventivi, mediante una normativa quadro per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti che non attengono alla tutela dell'ordine pubblico di competenza esclusiva statale.

2. La presente legge definisce altresì gli ambiti delle politiche pubbliche regionali per garantire la sicurezza dei cittadini considerata quale bene comune e componente fondamentale dello Stato democratico e di diritto, nel rispetto delle competenze statali.

#### Art. 2.

##### *Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata*

1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di sicurezza integrata nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il documento di economia e finanza regionale (DEFRR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015, stabilisce annualmente, in coerenza con le tipologie di intervento previste dal PRS, le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3. Le politiche regionali sulla sicurezza si attuano mediante azioni integrate che combinano interventi di natura preventiva, sanzionatori ed interventi che favoriscono la creazione di spazi urbani vivibili e di attività sociali e culturali tese a rafforzare la coesione delle comunità locali ed i legami tra i cittadini e gli spazi pubblici in cui vivono.

4. Gli interventi regionali in materia di sicurezza si ispirano al principio della sicurezza integrata di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, definita come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, finalizzati a concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

5. Le azioni integrate sono preferibilmente definite e promosse dopo un adeguato coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle altre organizzazioni della società civile.

6. In attuazione del comma 1, la Regione privilegia:

a) le azioni integrate, di natura preventiva;

b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;

c) l'educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto della legalità.

7. La Regione sostiene gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, che si ispirino ai principi e ai criteri della presente legge e che siano volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone. La Regione promuove e realizza, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all'art. 4, politiche integrate per la sicurezza.

#### TITOLO II

#### INTERVENTI PER LA SICUREZZA

##### *Capo I*

##### INTERVENTI PER LA SICUREZZA

#### Art. 3.

##### *Interventi di sicurezza urbana*

1. La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, per l'implementazione della sicurezza urbana definita dall'art. 4 del decreto-legge n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.


#### Art. 4.

##### *Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza*

1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

2. La Regione promuove intese ed accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, anche su loro iniziativa, in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.

3. La Regione promuove con gli enti locali o con gli organi statali, anche su loro iniziativa, la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione



partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Tipologia degli interventi*

1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:

*a)* il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;

*b)* la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

*c)* il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:

1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;

2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;

3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;

4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;

5) la predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

*d)* lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;

*e)* la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;

*f)* la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all'art. 7;

*g)* la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;

*h)* la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;

*i)* l'animazione dello spazio pubblico;

*l)* l'integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.

2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:

*a)* attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;

*b)* stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l'individuazione dei progetti speciali.

4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:

*a)* mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

*b)* nell'ambito dei progetti speciali di cui all'art. 6.

#### Art. 6.

##### *Progetti speciali*

1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2.

2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi:

*a)* l'entità dell'intervento, che può coprire anche la totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;

*b)* le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti;

*c)* le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi.

3. Ai progetti si applica l'art. 13, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.

#### Art. 7.

##### *Sicurezza partecipata*

1. La Regione riconosce il ruolo che le comunità locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza



za dei territori ed a tal fine, nell'ambito degli interventi dell'art. 5, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di promuovere l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. In nessun caso dette attività possono essere realizzate in sostituzione di attività di vigilanza o presidio delle forze di polizia.

3. Il comune coordina le attività di sicurezza partecipata anche con la collaborazione delle prefetture e delle forze di polizia.

#### Art. 8.

##### *Aree dei progetti speciali e di sicurezza partecipata*

1. Ai fini del sostegno regionale di cui al presente capo, sono privilegiate le aree individuate dal comune in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado ovvero, a fini preventivi di salvaguardia, in relazione al loro valore e pregio, anche ai sensi dell'art. 110 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

#### Art. 9.

##### *Assistenza tecnica e attività di documentazione*

1. La Regione svolge:

a) attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza;

b) attività di osservazione, documentazione e informazione, ricerca, sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità e la polizia locale, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati e ogni altra opportuna iniziativa, in particolare in collaborazione con le università degli studi e gli enti di ricerca pubblici e privati, l'Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET), gli enti locali, gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio.

2. Le attività di assistenza tecnica, documentazione e informazione, ricerca sono svolte in maniera coordinata con le attività di ricerca e documentazione della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti).

3. Gli enti locali trasmettono al settore competente della Giunta regionale i dati e le informazioni inerenti alle proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte.

#### Art. 10.

##### *Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana*

1. La Regione promuove iniziative formative rivolte al personale degli enti locali per favorire l'acquisizione di competenze in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana, anche attraverso la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all'art. 26.

2. La formazione di cui al comma 1:

a) privilegia un approccio multidimensionale al concetto di sicurezza;

b) è finalizzata, in particolare, alla creazione di figure di coordinamento di gruppi intersettoriali e multidisciplinari di lavoro per favorire l'individuazione di soggetti responsabili della gestione delle politiche integrate di sicurezza urbana all'interno degli enti locali.

3. La Regione promuove le iniziative di cui ai commi 1 e 2 ed iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Toscana.

4. La Regione promuove iniziative formative inerenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, aperte anche alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale, operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi di vigilanza dello Stato e degli altri enti pubblici.

5. La formazione di cui al presente articolo è svolta nel rispetto della normativa sulla formazione professionale.

#### Art. 11.

##### *Linee guida*


1. La Regione elabora ed aggiorna periodicamente linee guida consistenti nella raccolta di modelli di azione e buone pratiche in ambito di sicurezza urbana integrata.

2. Le Linee guida:

a) sono elaborate con la collaborazione dei comuni e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) costituiscono strumenti di supporto ai comuni nell'identificazione di azioni che possono influenzare positivamente le politiche di sicurezza urbana; le azioni riguardano il controllo del territorio, la riqualificazione e gestione degli spazi pubblici, il presidio sociale, commerciale e culturale delle città, ed adottano un approccio che favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi urbani;

c) stabiliscono altresì indicazioni utili per i settori della Giunta regionale al fine di assicurare che le politiche regionali siano definite tenendo in considerazione le problematiche della sicurezza urbana.



## Art. 12.

*Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata*

1. Per la promozione e lo sviluppo delle intese di cui all'art. 4, per l'esame e l'aggiornamento delle linee guida di cui all'art. 11, nonché per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata, il Presidente della Regione o l'assessore competente convoca periodicamente una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo e dai presidenti della conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Sono convocati anche i presidenti delle province e il Sindaco metropolitano qualora gli argomenti all'ordine del giorno della conferenza siano di interesse delle province o della Città metropolitana di Firenze.

2. Alla conferenza di cui al comma 1 sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per la Toscana, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2002.

3. Per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata di cui al comma 1, l'istruttoria tecnica è svolta:

*a)* dalla conferenza di cui all'art. 28, quando la conferenza del presente articolo si occupa di strutture di polizia locale;

*b)* dai competenti settori della Giunta regionale in collaborazione con gli enti locali interessati nei casi di tematiche diverse dalla lettera *a)*.

4. La partecipazione ai lavori della conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata non comporta oneri per la Regione.

## Art. 13.

*Finanziamento degli interventi*

1. La deliberazione di cui all'art. 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'art. 4, comma 3.

2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all'art. 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, lettera *a)*.

3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, è riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all'art. 29.

TITOLO III  
POLIZIA LOCALE*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 14.

*Strutture e funzioni di polizia locale*

1. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Gli addetti alle strutture di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:

*a)* vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;

*b)* vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

*c)* prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza o dell'ente responsabile dell'esercizio associato della protezione civile cui partecipa l'ente di appartenenza;

*d)* svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

*e)* effettuare attività di controllo ed ispettive inerenti alla verifica degli adempimenti in materia di tributi regionali.


3. Gli addetti alle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.

4. La polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui al comma 2, lettera *a)*, anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

## Art. 15.

*Norme per la tutela degli operatori di polizia locale*

1. Qualora per lo svolgimento delle loro funzioni gli operatori di polizia locale siano dotati di armi per la difesa personale, i comuni, le unioni dei comuni, le province e la Città metropolitana di Firenze predispongono luoghi



idonei al caricamento e allo scaricamento, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal d.m. interno n. 145/1987.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, può destinare specifici contributi a comuni, unioni dei comuni, province e Città metropolitana di Firenze finalizzati all'adempimento di quanto previsto dagli articoli 12 e 15 del d.m. interno n. 145/1987.

#### Art. 16.

##### *Principi organizzativi e funzionali*

1. Nel rispetto della legge statale e della presente legge, i regolamenti degli enti locali disciplinano:

a) l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale;

b) le modalità di nomina del responsabile di struttura di polizia municipale o provinciale o della Città metropolitana di Firenze quando non sono istituiti corpi;

c) le modalità di individuazione delle figure di coordinamento.

2. Il personale addetto alle strutture di polizia locale:

a) di norma, non può essere destinato stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, anche nel caso di personale comandato o distaccato, fatti salvi i casi di inabilità temporanea;

b) svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente;

c) possiede i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge;

d) è selezionato mediante modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, le strutture di polizia locale adottano moduli operativi di comunità mediante:

a) attività di rilevazione e interpretazione dei problemi del territorio di riferimento, anche a livello di vicinato e quartiere;

b) utilizzo di sensibilità e competenze comunicative nella relazione con i cittadini e nella gestione dei conflitti;

c) conoscenza della rete dei servizi pubblici e delle competenze dei servizi pubblici locali, nonché delle politiche urbane attivate;

d) conoscenza della rete dei soggetti attivi sul territorio quali associazioni di volontariato di cui all'art. 21 o di altra natura, compresi gli operatori economici;

e) utilizzo di strumenti operativi di lavoro in collaborazione con altri soggetti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trattamento e la condivisione delle informazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e sul segreto d'ufficio;

f) modalità di lavoro e di strumenti che permettano alla comunità locale di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate, in un'ottica di trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale.

4. Il sindaco, il Sindaco metropolitano e il presidente della provincia definiscono gli indirizzi ed esercitano il controllo sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale espletate dalle strutture di polizia locale.

5. Il presidente dell'unione di comuni svolge le funzioni attribuite al sindaco nei casi e nei limiti previsti dall'art. 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

#### Art. 17.

##### *Standard e requisiti delle strutture di polizia locale diverse dai Corpi*

1. Ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13 specificamente finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti standard e requisiti per le strutture di polizia locale diverse dai corpi di cui all'art. 29.

2. Gli standard sono definiti sentita la conferenza tecnica di cui all'art. 28 e tenuto conto:

a) delle vocazioni turistiche dei territori;

b) del rapporto tra popolazione residente e numero di addetti di polizia locale, nonché del numero minimo di ore di servizio da garantire;

c) delle caratteristiche volte ad assicurare servizi efficaci ed efficienti;

d) della necessità di evitare conflitti di interessi nell'esercizio delle funzioni.

#### Art. 18.

##### *Esercizio associato delle funzioni di polizia municipale*

1. L'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni di polizia locale comporta l'esercizio, da parte dell'ente responsabile della gestione, di tutte le funzioni demandate alla polizia municipale dalla legge e dai regolamenti comunali, e si svolge esclusivamente negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), in una delle seguenti forme:

a) mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, con la costituzione di una struttura unica o di un unico corpo;

b) mediante convenzione tra comuni, ovvero tra unione di comuni e comuni, per la costituzione di una struttura unica; in tali casi, si applicano gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 68/2011 e le disposizioni integrative del presente articolo. In caso di esercizio associato svolto in convenzione tra unione e comuni, l'unione di comuni è ente responsabile della gestione.

2. In caso di esercizio associato mediante unione di comuni:

a) tutto il personale della polizia locale dei comuni interessati è trasferito o comandato all'unione; gli operatori di polizia municipale esercitano le funzioni di com-



petenza, comprese le funzioni di polizia giudiziaria nel territorio dei comuni associati, ai sensi dell'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014;

b) l'unione di comuni può costituire il corpo di polizia municipale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29, a condizione che le sia stato trasferito tutto il personale della polizia municipale di tutti i comuni partecipanti all'unione; diversamente, l'unione costituisce la struttura unica di polizia municipale con unico responsabile;

c) il presidente dell'unione di comuni svolge le funzioni di cui all'art. 16, comma 5, e, ove previsto dallo statuto, le altre funzioni attribuite al sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), a norma dell'art. 1, comma 111, della legge n. 56/2014.

3. In caso di esercizio associato mediante convenzione, per garantire l'unitarietà dello svolgimento della funzione:

a) tutto il personale della polizia municipale dei comuni è comandato presso l'ente responsabile della gestione;

b) oltre ai contenuti dell'art. 20 della legge regionale n. 68/2011, la convenzione definisce:

1) le modalità di nomina del responsabile unico della struttura associata di polizia municipale;

2) le modalità di assegnazione del personale in comando;

3) le modalità unitarie di esercizio delle funzioni di indirizzo da parte dell'organo comune individuato dalla convenzione;

4) i rapporti dei sindaci con il responsabile unico della struttura associata.

4. L'unione di comuni o il comune, in qualità di enti responsabili dell'esercizio associato, adottano il regolamento unico di polizia municipale.

5. Anche in caso di esercizio associato di cui al presente articolo, resta di competenza dei sindaci dei singoli comuni l'adozione delle ordinanze di cui all'art. 50, comma 4, e all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto per le funzioni di cui al titolo II, può definire una quota da destinare a contributi per l'incentivazione delle gestioni associate di polizia municipale svolte mediante unione di comuni; sono condizioni per l'incentivazione:

a) che l'esercizio associato coinvolga tutti i comuni dell'unione;

b) per i comuni non appartenenti all'unione e dello stesso ambito di dimensione territoriale adeguata:

1) la sussistenza di una convenzione tra detti comuni e l'unione;

2) che l'unione sia l'ente responsabile dell'esercizio associato.

7. Ai fini del comma 6, le verifiche biennali di cui all'art. 91 della legge regionale n. 68/2011 accertano l'effettivo esercizio delle gestioni associate svolte dall'unione per espressa previsione statutaria.

8. La struttura regionale competente in materia di polizia locale accerta, ove siano considerati anche comuni non facenti parte dell'unione, l'effettivo esercizio associato mediante convenzione e la sussistenza delle altre condizioni per l'incentivazione, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale che disciplina altresì i casi di revoca del contributo.

9. Gli enti locali trasmettono le convenzioni comunque stipulate per l'esercizio associato della polizia municipale alla struttura competente della Giunta regionale in materia di polizia locale, salvo che abbiano provveduto alla trasmissione delle convenzioni alla Regione a norma dell'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 68/2011.

## Art. 19.

### *Competenza territoriale*

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza oppure di quello risultante dall'insieme degli enti associati, fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014.

2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:

a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, mediante piani o intese tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto;

d) operazioni in caso di calamità naturali e di protezione civile.

3. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 65/1986 e previa comunicazione al prefetto, possono altresì operare fuori dal territorio di competenza gli addetti o i nuclei specializzati istituiti in alcuni corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 23, su richiesta dei comuni che ne hanno necessità o della conferenza tecnica di cui all'art. 28, per periodi di tempo definiti e con oneri a carico dei comuni interessati.

## Art. 20.

### *Strumenti di autotutela*

1. Gli enti locali, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.



2. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli operatori di polizia locale dovessero trovarsi coinvolti

3. Il regolamento regionale di cui all'art. 27 provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1, nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

#### Art. 21.

##### *Collaborazione con associazioni di volontariato*

1. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nei registri e in conformità con il decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità e alla mediazione sociale di cui all'art. 43.

2. In ogni caso, i volontari:

a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;

b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;

c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

d) sono adeguatamente assicurati.

3. Per la stipula delle convenzioni, le associazioni di volontariato non devono prevedere per i soci e negli statuti discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. L'abbigliamento e i segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia locale.

#### Art. 22.

##### *Servizi per conto di terzi*

1. Gli enti locali definiscono specifiche tariffe per l'esecuzione di attività a favore di terzi a condizione che riguardino comunque attività di pubblico interesse.

2. Le attività di cui al comma 1 prevedono l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla struttura, anche oltre l'impiego ordinario delle normali azioni istituzionali.

3. Le attività a favore di soggetti di natura imprenditoriale sono svolte su domanda e nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

#### Capo II

##### FUNZIONI DELLA REGIONE

#### Art. 23.

##### *Supporto tecnico*

1. Con il supporto della conferenza tecnica di cui all'art. 28, la Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti alle attività di polizia locale mediante:

a) valutazioni e indicazioni tecniche anche in relazione agli strumenti di comunicazione, sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di polizia locale e sulla collaborazione tra le strutture di polizia locale;

b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.

2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzati:

a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;

b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale come definita ai sensi del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017.

3. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali stipulato ai sensi del decreto-legge n. 14/2017 convertito dalla legge n. 48/2017, la Regione promuove e sostiene, anche attraverso contributi finanziari:

a) lo scambio informativo e la collaborazione fra le strutture di polizia locale e le forze di polizia nonché fra le stesse strutture di polizia locale, ferme restando le rispettive competenze;

b) l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative delle polizie locali e con quelle delle forze di polizia;

c) la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologici;

d) l'aggiornamento professionale integrato per gli addetti della polizia locale e delle forze di polizia.

#### Art. 24.


##### *Nuclei specializzati*

1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con gli enti locali:

a) la formazione specialistica di alcuni addetti o di alcuni corpi di polizia locale, al fine della formazione di nuclei specializzati;

b) gli scambi di esperienze in modo da favorire la diffusione di buone pratiche.

2. La Regione, tramite la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale, eroga la formazione specialistica di cui al comma 1, lettera a), per singoli addetti o per l'istituzione in alcuni corpi di polizia locale che fanno ri-



chiesta di nuclei specializzati per attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre funzioni di polizia locale in specifiche materie fra le quali, a titolo esemplificativo:

- a) la sicurezza urbana;
- b) la vigilanza e controllo in materia edilizia;
- c) la vigilanza e controllo sul commercio;
- d) la tutela ambientale- ecologica;
- e) l'infortunistica stradale.

3. Il settore competente della Giunta regionale cura l'archivio delle competenze dei singoli addetti e dei nuclei specializzati secondo le indicazioni della Giunta regionale, per assicurarne la consultabilità da parte degli enti locali, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

4. La Regione promuove l'attivazione di nuclei specializzati per interventi operativi negli ambiti previsti dal comma 2, mediante convenzione tra le amministrazioni interessate, nel rispetto degli ambiti territoriali di operatività delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 1, comma 113, della legge n. 56/2014.

5. La convenzione di cui al comma 4:

a) è stipulata su iniziativa dei comuni, delle unioni di comuni interessati e delle provincie oppure della conferenza tecnica di cui all'art. 28, con indicazione degli ambiti territoriali di operatività;

b) indica gli impegni anche finanziari, a carico dei comuni, delle unioni di comuni e delle provincie interessate e le modalità operative dei nuclei, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4, punto 4, lettera c), della legge n. 65/1986.

#### Art. 25.

##### *Attività formative*

1. La Giunta regionale programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 20, 24 comma 2, 32, 33 comma 2, 34, 35 e 36, avvalendosi della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale.

2. La Giunta regionale definisce:

a) le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni:

- 1) degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- 2) della conferenza tecnica regionale di cui all'art. 28 ove costituita;

b) le modalità delle verifiche sulla formazione erogata.

3. La Giunta regionale, previa valutazione del fabbisogno formativo:

a) definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale, compresi i nuclei specializzati di cui all'art. 24;

b) effettua verifiche sulla formazione erogata.

4. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.

#### Art. 26.

##### *Fondazione Scuola interregionale di polizia locale*

1. Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, la Regione si avvale della fondazione denominata Scuola interregionale di polizia locale di cui è socio fondatore.

2. Mediante la Fondazione di cui al comma 1, la Regione persegue:

a) la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla polizia locale contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;

b) lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.

3. Annualmente, sulla base del piano delle attività formative adottato dalla Fondazione, la Regione individua le attività formative di proprio interesse come rilevate ai sensi dell'art. 25, comma 2, ed attribuisce al fondo di gestione della Fondazione le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.

4. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.

#### Art. 27.

##### *Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento*

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;

b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;

c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;

d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;

e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;

f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 20 e loro modalità di impiego;

g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.



## Art. 28.

*Conferenza tecnica regionale*

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita la conferenza tecnica regionale sulla polizia locale presieduta dall'assessore competente o suo delegato.

2. La conferenza svolge funzioni di:

- a) consulenza e proposta alla Giunta regionale in materia di polizia locale;
- b) consulenza su questioni tecniche e per la predisposizione dei regolamenti di cui agli articoli 27 e 35 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17;
- c) supporto per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 23, comma 1, e all'art. 24, comma 4;
- d) consulenza e proposta per le attività formative di cui all'art. 25;
- e) consulenza e agevolazione della partecipazione per le problematiche di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al titolo IV.

3. Alla conferenza partecipano:

- a) i comandanti dei corpi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia e il comandante del corpo della Città metropolitana di Firenze;
- b) tre comandanti dei corpi di polizia provinciale;
- c) due comandanti dei corpi di polizia municipale che esercitano la funzione mediante unione;
- d) due rappresentanti delle polizie municipali dei comuni che esercitano il servizio di polizia municipale in forma associata;
- e) due rappresentanti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non esercitano le funzioni di polizia locale in forma associata o mediante unione;
- f) un membro in rappresentanza dell'ANCI;
- g) un membro in rappresentanza dell'Unione delle province d'Italia (UPI) Toscana;
- h) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- i) il dirigente o il funzionario delegato del settore competente della Giunta regionale.

4. I membri di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), del sono designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL).

5. La conferenza è regolarmente costituita con la nomina della metà più uno dei componenti.

6. La partecipazione ai lavori della conferenza non comporta oneri per la Regione.

*Capo III*

## I CORPI DI POLIZIA LOCALE

## Art. 29.

*Corpo di polizia municipale*

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14 possono istituire corpi di polizia municipale.

2. Il corpo di polizia municipale possiede almeno quindici addetti e le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

- a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di almeno due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi;
- b) organizzazione dei servizi in modo da garantire almeno sessanta turni serali all'anno;
- c) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio;
- d) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa in un arco temporale minimo di dodici ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
- e) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.

3. I corpi di polizia municipale privilegiano, ove possibile, un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.

4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti di cui al titolo II; la mancanza dei requisiti di cui al comma 2 impedisce l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13 specificamente destinati al potenziamento delle strutture.

5. I comuni possono istituire un corpo di polizia municipale associato ai sensi dell'art. 18 a condizione che, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), siano osservati almeno tre criteri di cui al medesimo comma 2.

6. Entro tre anni dalla istituzione, il corpo di cui al comma 5 deve possedere le caratteristiche strutturali ed operative minime di cui al comma 2.

7. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:


- a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
- b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.

## Art. 30.

*Corpo di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze*

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14 istituiscono corpi di polizia provinciale e della città metropolitana con almeno dieci addetti.

2. Le province e la Città metropolitana di Firenze possono promuovere accordi con i comuni e le unioni di comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia locale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all'art. 14.



3. La struttura regionale competente, anche avvalendosi delle dichiarazioni del comandante del corpo:

- a) accerta il possesso delle caratteristiche strutturali ed operative minime;
- b) procede ogni quattro anni al monitoraggio.

#### Art. 31.

##### *Organizzazione del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze*

1. Il corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:

- a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
- b) addetti al coordinamento e controllo;
- c) addetti al coordinamento di operatori;
- d) operatori.

2. Uno o più vicecomandanti possono essere nominati tra gli addetti al coordinamento e controllo secondo quanto stabilito dai regolamenti dei comuni di cui all'art. 16, comma 1, ed avuto riguardo, di norma, all'inquadramento giuridico e all'anzianità di servizio.

#### Art. 32.

##### *Comandante del corpo di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze*

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo.

2. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'art. 16, comma 1.

3. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco, dal presidente della provincia, dell'unione o dal Sindaco metropolitano ai sensi dell'art. 16, comma 4, ed è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia, il Sindaco metropolitano delle funzioni esercitate; per le gestioni associate si applica l'art. 18, commi 2 e 3, e, in caso di unione, la giunta impartisce gli indirizzi e lo statuto dell'unione disciplina i rapporti con i sindaci.

4. L'incarico di comandante è prevalente nell'esercizio dell'attività lavorativa e non è cumulabile con altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza che possano creare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

5. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui alla all'art. 35, comma 1, lettera a), salvo i seguenti casi:

- a) selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo;

b) mobilità del personale già in possesso della qualifica di comandante di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze.

#### Capo IV

##### FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

#### Art. 33.

##### *Concorso e corsoconcorso*

1. Su richiesta delle associazioni regionali degli enti locali, la Giunta regionale può effettuare, previa stipula di accordo e con oneri a carico dei richiedenti, il reclutamento di comandanti di polizia locale, degli addetti al coordinamento e controllo e degli operatori mediante:

- a) procedure concorsuali;
- b) corso-concorso con il supporto della Fondazione Scuola interregionale di cui all'art. 26.

2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.

3. Le graduatorie sono formate su base provinciale e gli enti di cui al comma 1 possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali.

4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), e all'art. 36. Per gli oneri si applica l'art. 25.

5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 35.

#### Art. 34.

##### *Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale*

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.

2. La professionalità è assicurata tramite:

a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;

b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.



## Art. 35.

*Regolamento sulla formazione e aggiornamento periodico*

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, con regolamento regionale sono disciplinati:

a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale, provinciale, della Città metropolitana di Firenze;

b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione di cui agli articoli 34 e 37;

c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi o nei nuclei specializzati, o alla attribuzione della qualifica di addetto al coordinamento e controllo;

d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.

2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze.

## Art. 36.

*Periodo di prova e corso di prima formazione per operatori*

1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'art. 34, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.

2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'art. 35.

3. Sono esonerati dalla frequenza al corso di prima formazione i comandanti di polizia locale, gli addetti al coordinamento e controllo ed operatori assunti per mobilità che già lo abbiano frequentato ovvero provenienti da comuni fuori regione.

## Art. 37.

*Formazione degli operatori assunti a tempo determinato*

1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all'art. 35, senza la prova finale.

2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

## Art. 38.

*Giornata della polizia locale*

1. La Giunta regionale istituisce con proprio atto la giornata della polizia locale al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale.

2. Nell'ambito delle attività della giornata sono premiati gli operatori che si sono distinti per particolari meriti di servizio.

3. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione degli eventi e le modalità di collaborazione dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Firenze sentita la conferenza tecnica di cui all'art. 28.

*Capo V*

## NORMA FINALE

## Art. 39.

*Obblighi di collaborazione*

1. Le strutture di cui all'art. 14 ed i corpi di cui all'art. 29, anche in forma associata, sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

## TITOLO IV

## VIVIBILITÀ URBANA E CONTRASTO AI FENOMENI DI DEGRADO

*Capo I*

## OGGETTO E PRINCIPI

## Art. 40.

*Oggetto e principi*


1. Il presente titolo:

a) costituisce normativa di riferimento per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti della civile convivenza e della coesione sociale che non attono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione;

b) per le finalità di cui alla lettera a), individua gli elementi di uniformità per i regolamenti degli enti locali, ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto.

2. Il presente titolo altresì:

a) interviene nelle procedure connesse alla prevenzione e irrogazione delle sanzioni per gli illeciti amministrativi nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);



b) mira a prevenire il degrado urbano contemperando le necessità dei residenti e l'uso delle aree urbanizzate, nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle norme regionali in tema di governo del territorio.

Art. 41.

*Finalità*

1. Ai sensi del presente titolo, i regolamenti di polizia urbana degli enti locali perseguono le seguenti finalità:

a) tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che compongono il vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;

b) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, sia nel riposo;

c) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b).

2. La Giunta regionale può approvare linee guida per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1.

*Capo II*

POLIZIA AMMINISTRATIVA E MEDIAZIONE SOCIALE

Art. 42.

*Funzioni di accertamento in materia di polizia amministrativa locale*

1. Gli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981, per ciò che riguarda le sanzioni previste da regolamenti comunali e ordinanze sindacali spettano, in via prioritaria agli addetti alle strutture di polizia locale ai sensi dei titoli II e III.

2. I comuni possono individuare proprio personale dipendente, diverso da quello di cui al comma 1, incaricato di effettuare adempimenti relativi a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Art. 43.

*Mediazione sociale*

1. Al di fuori dell'ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), i comuni possono favorire e praticare, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da proprio personale, anche appartenente alla polizia municipale, ovvero avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione comunale.

2. La mediazione sociale è gratuita ed è volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.

Art. 44.

*Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie*

1. La polizia locale può intervenire, sia d'ufficio, sia su istanza di parte e nell'ambito delle proprie competenze, anche ai sensi del presente titolo, ai fini della bonaria risoluzione di dissidi privati nell'ambito dei regolamenti di polizia urbana, nel rispetto delle competenze dello Stato.

2. Dell'attività di cui al comma 1 si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 45.

*Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta*

1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 2.500,00, nel rispetto dell'art. 10, comma 2, della legge n. 689/1981.

2. I comuni possono graduare gli importi delle sanzioni del comma 1 nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e specificità locale.

3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e quelli derivanti dall'alienazione dei beni confiscati spettano al comune nel cui territorio siano state accertate le violazioni.

5. Per l'ipotesi di persistente violazione, a fronte dell'emissione di una misura cautelare ovvero dell'applicazione di una sanzione accessoria previste dai regolamenti comunali, i regolamenti medesimi possono prevedere l'applicazione di un'ulteriore sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; sono in ogni caso a carico del responsabile le spese di rimozione degli effetti.


Art. 46.

*Misure cautelari e sanzioni accessorie*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689/1981 sul sequestro cautelare e la confisca amministrativa, per le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi del presente titolo, il regolamento di polizia urbana può prevedere:

a) le seguenti misure cautelari applicate contestualmente alla contestazione:

1) cessazione immediata dell'attività illecita;



2) ripristino dello stato dei luoghi.

*b)* la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da tre a dieci giorni;

2. Nel verbale di contestazione, l'addetto dà atto dell'adempimento delle misure cautelari di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero del rifiuto.

3. Avverso le misure cautelari di cui al comma 1, lettera *a)*, l'interessato può proporre opposizione al sindaco entro cinque giorni; il sindaco decide entro dieci giorni e se l'opposizione non è rigettata entro il termine, si intende accolta e le misure perdono ogni effetto.

4. Nel caso di cui al comma 3, quando non sia presentata opposizione nei termini ovvero il sindaco non l'accolga, e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta per la sanzione pecuniaria principale ovvero per la stessa venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento:

*a)* il verbale di contestazione costituisce diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-ter della legge n. 241/1990;

*b)* si procede mediante esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario;

*c)* si applica la sanzione di cui all'art. 45, comma 5.

Art. 47.

#### *Lavoro volontario di interesse pubblico*

1. I regolamenti di polizia urbana possono prevedere, in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro volontario d'interesse pubblico, commisurate alla gravità della violazione.

2. L'obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d'interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, il dirigente o il responsabile della struttura competente e il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo sostitutivo dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nei registri in conformità con il decreto legislativo n. 117/2017.

4. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d'interesse pubblico sono commisurate all'entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468).

5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che beneficia della prestazione.

6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3, l'ente procede nei modi stabiliti dalla legge per l'esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.

Art. 48.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano:

*a)* la legge n. 689/1981;

*b)* la legge regionale n. 81/2000.

#### *Capo III*

PIANIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE PER LA VIVIBILITÀ E LA SICUREZZA

Art. 49.

#### *Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza*

1. Nell'ambito della redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, in relazione all'individuazione del degrado socio economico di cui all'art. 123, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed alla conseguente definizione degli interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e di rigenerazione delle aree urbane degradate, i comuni tengono in considerazione:

*a)* l'incidenza delle previsioni sull'equilibrio funzionale della città, sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana, sia per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza ai sensi della presente legge;

*b)* l'identificazione nelle diverse aree urbane dei fattori di degrado, nonché degli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee d'azione;

*c)* la vulnerabilità di alcune fasce di popolazione, di luoghi frequentati temporaneamente, nonché della sicurezza e accessibilità di percorsi di accesso a strutture e servizi.

Art. 50.

#### *Partecipazione*

1. Il comune può istituire la Conferenza permanente per la vivibilità cittadina, disciplinata dal regolamento di polizia urbana.

2. Sono membri della Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:

*a)* il sindaco o l'assessore delegato che la presiede;

*b)* gli assessori competenti sui temi della sicurezza e vivibilità urbana, sulla polizia municipale;

*c)* membri indicati dalle categorie economiche e organizzazioni sociali più rappresentative.

3. La Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:

*a)* promuove il coinvolgimento delle comunità locali per far emergere e definire le esigenze e le proposte di intervento sui temi della vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui ai titoli II e IV;



b) organizza, di norma ogni sei mesi, momenti di partecipazione e incontro con la popolazione, anche a livello di frazione o quartiere, con l'eventuale invito dei rappresentanti degli organi e delle strutture statali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

#### Art. 51.

##### *Norme transitorie*

1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

2. L'atto di cui all'art. 17 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.

3. Fino a trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all'art. 27 è causa ostativa all'accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale.

5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all'art. 29, comma 7, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal medesimo articolo.

6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 29, comma 6, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all'art. 29, comma 2.

#### Art. 52.

##### *Attività di coordinamento*

1. Il Presidente della Regione o l'assessore competente promuove incontri semestrali a livello regionale o provinciale tra i soggetti che hanno stipulato gli atti di collaborazione istituzionale e che hanno in corso di realizzazione progetti di intervento di cui al titolo II al fine di effettuare l'esame congiunto delle problematiche emerse in fase di attuazione e di consentire il coordinamento e lo sviluppo delle azioni intraprese.

#### Art. 53.

##### *Relazione annuale*

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza e della polizia locale in Toscana che dà conto anche dell'attuazione della presente legge e dell'impiego dei finanziamenti.

#### Art. 54.

##### *Norma finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento è assicurato sul bilancio regionale come segue:

euro 3.303.000,00 per l'anno 2020, euro 3.077.010,53 per l'anno 2021 ed euro 1.381.721,94 per l'anno 2022 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato e sicurezza urbana», Titolo 1 «Spese correnti»;

euro 2.023.000,00 per l'anno 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 02 «Sistema integrato e sicurezza urbana», Titolo 2 «Spese in conto capitale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 55.

##### *Oggetto e finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 22/2015*

1. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2015, le parole: «all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla legge regionale n. 22/2015)».

#### Art. 56.


##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);

b) legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 27 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2009, n. 6/R (Regolamento in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale», relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale).



3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35 continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2008, n. 49/R (Regolamento ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 «Norme in materia di polizia comunale e provinciale», relativo alla formazione e aggiornamento periodico della polizia comunale e provinciale).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00140

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 12.

**Valorizzazione dell'identità e delle tradizioni storiche e culturali della Toscana.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere *b*), *m*), *o*) e *q*), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti attività culturali");

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 :Interventi per la valorizzazione della identità toscana e delle tradizioni locali);

Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. Gli interventi realizzati in areazione della l.r.76/2016 si sono rivelati efficaci sotto il profilo degli effetti propulsi generati.

2. L'efficacia riscontrata ha indotto, in presenza di risorse a ciò disponibili, a consolidare l'azione di sostegno e valorizzazione effettuando, tuttavia, una revisione del contesto dei beneficiari rispetto alle previsioni della l.r. 76/2016, nel senso di escludere settori che risultano destinatari di altri finanziamenti ed estendendo invece gli interventi ad ambiti non precedentemente contemplati dalle disposizioni legislative.

3. In particolare, i settori di maggiore interesse e che appaiono necessitare di sostegno risultano essere le associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni che valorizzano e perpetuano la tradizione del carnevale, nonché i centri commerciali naturali.

4. Si tratta, infatti, di soggetti che non sono stati destinatari di benefici da parte della Giunta regionale che, nell'agosto 2017, ha invece disposto l'erogazione di sostegni economici per un importo pari a euro 210.000,00, ai progetti di attività di promozione e di educazione musicale di base realizzate da formazioni bandistiche e corali, soggetti che erano contemplati nel quadro dei soggetti beneficiari degli interventi della l.r. 76/2016.

5. Per gli interventi in favore delle associazioni di rievocazione storica, gli enti locali e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano le manifestazioni del carnevale e per i centri commerciali naturali, la presente legge prevede uno stanziamento di 129.000,00 euro derivanti dall'avanzo presunto di amministrazione 2019.

6. Appare inoltre rilevante l'effetto di qualificazione e valorizzazione del tessuto culturale, e dunque identitario, della Regione Toscana derivante da realtà territoriali organizzate operanti per la promozione e valorizzazione di figure letterarie del territorio toscano e della loro opera; allo scopo di dare sostegno e continuità a tali realtà, si è ritenuto di annoverarle tra i soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge stanziando, a tal fine, l'importo di 20.000,00 euro derivante dall'avanzo presunto di amministrazione 2019, limitando l'ammontare di ciascun contributo all'importo massimo di 5.000,00 euro.

Approva  
la presente legge

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Il Consiglio regionale della Toscana, quale organo rappresentativo della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, persegue politiche di valorizzazione e sostegno delle tradizioni e dell'identità culturale del territorio regionale.



## Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale concede contributi alle seguenti categorie di soggetti:

a) associazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") e iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 3 della medesima l.r. 5/2012;

b) comuni e associazioni senza scopo di lucro che, con il patrocinio del comune, organizzano in modo continuativo, da almeno cinque anni, manifestazioni per concorrere a valorizzare e perpetuare la tradizione del carnevale in Toscana;

c) centri commerciali naturali di cui all'articolo 111 della legge regionale 11 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), nonché comuni che organizzano, nell'ambito di manifestazioni storiche che si svolgono da almeno cento anni, fiere commerciali con consolidate caratteristiche ed evidente valorizzazione della produzione locale;

d) realtà territoriali organizzate, da amministrazioni pubbliche locali o da privati, esistenti da almeno trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che promuovono il territorio in modo continuativo nell'arco dell'anno attraverso la valorizzazione degli scrittori toscani scomparsi ad esso legati e della loro opera.

## Art. 3.

*Modalità di concessione dei contributi*

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del dirigente competente.

2. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo complessivo di euro 43.000.00, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), i contributi sono concessi, con la procedura del comma 2, per un importo massimo erogabile per ciascuna domanda pari ad euro 5.000,00.

4. L'avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

5. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

## Art. 4.

*Domande di concessione*

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale, contiene l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.

2. Alla domanda è allegata, a pena d'irricevibilità, la seguente documentazione:

a) lo statuto e l'atto costitutivo per i soggetti diversi dai comuni;

b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): dichiarazione d'iscrizione nell'elenco regionale alla data di presentazione della domanda;

c) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'attività di organizzazione di manifestazioni carnevalesche svolta nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda;

d) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli aiuti che l'impresa ha ottenuto a qualsiasi titolo in regime "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari;

e) per i comuni che organizzano fiere commerciali con caratteristiche consolidate ed evidente valorizzazione della produzione locale: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che la fiera è organizzata in un contesto di manifestazioni che si svolgono da almeno cento anni;

f) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d):

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che l'attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli scrittori ad esso legati e della loro opera è svolta in modo continuativo da almeno trecentosessantacinque giorni precedenti alla data di presentazione della domanda;

2) relazione illustrativa dell'attività di cui al punto 1).

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.


## Art. 5.

*Erogazione del contributo e relazione*

1. L'erogazione del contributo a ciascun beneficiario avente diritto avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il contributo erogato a favore dei centri commerciali naturali è soggetto alla regola del "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Entro il termine di centottanta giorni dal giorno di erogazione dei contributi i soggetti beneficiari presentano una relazione sull'impiego delle somme ricevute.



## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 129.000,00.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 20.000,00.

## Art. 7.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00125

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13.

**Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *q*), e l'art. 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico per sostenere organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale;

2. In particolare, tali attività sono quelle svolte da clown e mediante giochi terapeutici, e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio;

3. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità*


1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera *q*), dello Statuto, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo, psicologico ed emotivo, dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, della Toscana che erogano prestazioni di assistenza e cura pediatrica per conto del servizio sanitario regionale.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono attività di cui al comma 1, in particolare, la clown terapia, lo svolgimento di giochi terapeutici e ogni altro intervento organizzato per arrecare sollievo, attraverso il gioco, il teatro, la musica, ai pazienti pediatrici delle strutture di cui al comma 1, durante la degenza, la somministrazione di terapie e prestazioni sanitarie, lo svolgimento di analisi e visite mediche, o nel tragitto di accompagnamento da e verso il domicilio.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. La presente legge disciplina gli interventi a sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 26 aprile



1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) che, per statuto, svolgono con carattere di continuità le attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Contributi per l'anno 2020*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere, per l'anno 2020, contributi una tantum a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 100.000,00, con procedura automatica in misura fissa di ammontare predeterminato, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. L'avviso è pubblicato, entro il 31 marzo 2020, nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

4. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.

Art. 4.

*Domande di concessione*

1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal rappresentante legale con apposizione di firma digitale, è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell'avviso.

2. La domanda contiene l'indicazione della denominazione della persona giuridica e del recapito di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare ogni comunicazione in merito alla procedura di concessione.

3. Alla domanda è allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a. statuto e atto costitutivo;

b) convenzione o atto autorizzativo del soggetto titolare della struttura sanitaria interessata autorizzante lo svolgimento dell'attività di animazione per i pazienti pediatrici degenti o trattati nella struttura stessa;

c) per le associazioni che realizzano le attività di cui alla presente legge all'esterno delle strutture sanitarie, in alternativa alla documentazione di cui alla lettera b), una attestazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante lo svolgimento dell'attività in via continuativa nell'anno precedente.

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Art. 5.

*Erogazione del contributo e relazione*

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2020.

2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull'impiego del medesimo.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per la sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 «Fondi ed accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo I «Spese correnti» per l'importo totale di euro 100.000,00.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00126

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2020, n. 14.

**Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 26 febbraio 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m) e z), dello Statuto;



Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42);

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»);

Vista la legge regionale 17 aprile 2019, n. 21 (Interventi di valorizzazione del patrimonio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 77/2004);

Considerato quanto segue:

1. Con riferimento all'amministrazione e gestione del patrimonio immobiliare delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, è necessario aggiornare la disciplina del capo I del titolo VIII della legge regionale n. 40/2005, sia per adeguarla alle novità legislative statali e regionali sulla dismissione degli immobili pubblici, sia per rendere più semplificate ed agevoli le relative procedure;

2. Al fine di agevolare le operazioni di vendita, anche in relazione ai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni nel mercato immobiliare e per valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, si introducono modifiche tecniche legate alla stima dei beni ed alle procedure di alienazione dei beni immobili;

3. Con riguardo ai soggetti del terzo settore si applicheranno le condizioni di assegnazione più favorevoli eventualmente stabilite dalla normativa statale di settore, ponendo a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi, potendo realizzare anche in forma di autorecupero i lavori necessari;

4. Sono infine introdotti casi di prelazione, regolati in modo più puntuale e limitato i casi di trattativa privata, nonché introdotti casi specifici di trattativa diretta con un singolo potenziale contraente;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Utilizzazione del patrimonio. Sostituzione dell'art. 114 della legge regionale n. 40/2005*

1. L'art. 114 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 114 (*Utilizzazione del patrimonio*). — 1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla Giunta regionale le iniziative di:

a) trasferimento a terzi di diritti reali dei beni immobili, sia strumentali, sia da reddito, che intendono adottare ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto delegato;

b) dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali.

2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale.

3. Non si applicano i commi 1 e 2, qualora l'iniziativa sia stata già prevista negli atti di programmazione o nel bilancio pluriennale dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.».

Art. 2.

*Alienazione. Inserimento dell'art. 114-bis nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 114 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 114-bis (*Alienazione*). — 1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla alienazione:

a) dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali;

b) dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più economicamente convenienti all'uso diretto in quanto non più utilizzabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti di programmazione ed il bilancio pluriennale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale:

a) prevedono l'alienazione dei beni di proprietà dell'azienda e degli enti del servizio sanitario regionale al momento dell'adozione del piano;

b) dispongono che i relativi proventi siano utilizzati per finanziare il programma degli investimenti, salvo il rispetto degli equilibri di bilancio.



3. Le previsioni di smobilizzo di cui al comma 2 vincolano i successivi piani e bilanci pluriennali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.».

#### Art. 3.

*Concessione e progetti di miglioramento. Inserimento dell'art. 114-ter nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 114-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 114-ter (Concessione e progetti di miglioramento). — 1. I beni immobili di cui all'art. 114-bis possono essere oggetto, oltre che di alienazione, di:

a) valorizzazione mediante concessione o permuta; nel caso di concessione, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario;

b) progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione da parte di soggetti terzi mediante concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'iniziativa.

2. Con atto di indirizzo della Giunta regionale sono stabiliti:

a) le categorie di immobili concedibili in concessione;

b) le procedure e i criteri per la scelta del concessionario, nell'ambito stabilito dalla legge;

c) i criteri di determinazione del canone, la durata della concessione e i casi di revoca della stessa.».

#### Art. 4.

*Ricognizione immobili. Inserimento dell'art. 114-quater nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 114-ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 114-quater (Ricognizione immobili). — 1. Ogni tre anni il direttore generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:

a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali;

b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare anche presentando richiesta al comune ai sensi della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta o di concessione ai sensi dell'art. 114-ter, comma 1, lettera a);

d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, inoltre, gli obiettivi finanziari di entrata derivanti da alienazioni riferiti a ciascuna annualità.

3. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale e pubblicata sul sito internet dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.».

#### Art. 5.

*Donazioni. Inserimento dell'art. 114-quinquies nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 114-quater della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 114-quinquies (Donazioni). — 1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate all'acquisto di determinate attrezzature.

2. L'accettazione è effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione;

b) nel caso in cui l'acquisto dei beni donati sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale già adottati.».

#### Art. 6.

*Comodato. Inserimento dell'art. 114-sexies nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 114-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 114-sexies (Comodato). — 1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.

2. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo.».

#### Art. 7.

*Procedura di alienazione dei beni immobili. Sostituzione dell'art. 115 della legge regionale n. 40/2005*


1. L'art. 115 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 115 (Procedura di alienazione dei beni immobili). — 1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili sono necessari:

a) la deliberazione di cui all'art. 114-quater;

b) l'adozione da parte del direttore generale di un provvedimento che, in conformità alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, nonché della deliberazione di cui alla lettera a), individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima e la procedura da adottare.

2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico; dell'alienazione è dato pubblico avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale e almeno su due quo-



tidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale; l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità in ordine all'alienazione.

3. Il pubblico avviso contiene:

- a) la descrizione del bene;
- b) il prezzo di stima;
- c) le modalità di svolgimento della procedura di alienazione;
- d) l'individuazione del responsabile del procedimento;
- e) il termine per la presentazione delle offerte.»

#### Art. 8.

##### *Stima. Inserimento dell'art. 115.1 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.1 (*Stima*). — 1. Il prezzo di stima è determinato:

a) sulla base di indagini documentate, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate;

b) in caso di impossibilità ai sensi della lettera a), in base a differenti criteri estimativi, quali, in via esemplificativa, il metodo per capitalizzazione dei redditi, per costo di trasformazione, per costo di ricostruzione attualizzato, per valore complementare.

2. La stima dei beni è effettuata:

a) dagli uffici competenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale dotate di professionalità idonee;

b) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di stime di soggetti abilitati.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora l'agenzia pubblica non garantisca il rilascio della stima o della convalida entro quattro mesi dalla richiesta, si può ricorrere a perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.

4. Il professionista di cui al comma 3 è individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.

5. Resta fermo l'obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate nei casi previsti dalla legge.

6. Le stime dei commi 2 e 3 hanno validità tre anni; qualora il dirigente competente accerti significative variazioni del mercato immobiliare acquisisce una nuova stima anche prima della scadenza ovvero, in assenza di tali variazioni, può prorogare la validità fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi misurato con l'indice dei prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

#### Art. 9.

##### *Aggiudicazione. Inserimento dell'art. 115.2 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115.1 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.2 (*Aggiudicazione*). — 1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima, salvo il caso di immobili occupati per i quali il prezzo di stima può essere decurtato fino al 25 per cento.

2. Gli occupanti abusivi, i loro parenti o affini fino al quarto grado non possono essere aggiudicatari.

3. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non superiore ad euro 500.000,00 da effettuarsi entro tre giorni lavorativi successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'azienda o ente del servizio sanitario regionale; in caso di omesso versamento l'azienda o ente del servizio sanitario regionale hanno facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

4. Entro trenta giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, a titolo di anticipazione del prezzo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 3.

5. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, mediante le procedure consentite dalla legge e fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.

6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 1 e 5, prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione di cui all'art. 115.3 sulle offerte presentate da privati.

7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più soggetti di cui ai commi 5 e 6, l'azienda o l'ente del servizio sanitario regionale procede mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla migliore offerta.».

#### Art. 10.

##### *Prelazione. Inserimento dell'art. 115.3 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115.2 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.3 (*Prelazione*). — 1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi dalla legge, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati e che:

a) al momento della presentazione della domanda di acquisto siano in regola con il pagamento di canoni e accessori;



b) nel caso di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone desistano immediatamente dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, con rinuncia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.

2. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), ed alla condizione che ci sia il consenso del titolare del diritto di prelazione.

3. Il titolare del diritto di prelazione decurta dal prezzo le spese sostenute per eventuali migliorie documentate e previamente autorizzate dall'azienda o dall'ente del servizio sanitario regionale proprietari.

4. L'esercizio della prelazione è condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra e comunque non oltre 1 milione di euro.»

#### Art. 11.

##### *Trattativa privata. Inserimento dell'art. 115.4 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115.3 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.4 (*Trattativa privata*). — 1. In caso di mancata presentazione di offerte, o in presenza solo di offerte inammissibili, l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.

2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell'art. 115.1, eventualmente decurtato del 5 per cento.

3. Il dirigente competente può altresì:

a) disporre ulteriori stime dopo ogni asta infruttuosa;

b) stabilire dilazioni di pagamento che possano agevolare l'acquisizione del bene;

c) su richiesta dell'aggiudicatario, autorizzarlo, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori, con la possibilità di immissione nel possesso.

4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale.

5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore generale avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposita deliberazione che motiva il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento.

6. La deliberazione di cui al comma 5:

a) specifica le caratteristiche del bene di cui al comma 4;

b) indica i soggetti da interpellare di cui almeno due pubblici, nonché, obbligatoriamente, la provincia ed il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.

7. Nei casi di cui al comma 4, si può procedere anche con procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.»

#### Art. 12.

##### *Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Inserimento dell'art. 115.5 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115.4 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.5 (*Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici*). — 1. L'azienda o l'ente del servizio sanitario regionale possono comunque procedere all'alienazione dell'immobile a trattativa privata, al prezzo di stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di organizzazioni di volontariato che svolgono attività a carattere socio sanitario, iscritte nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), nei casi in cui la destinazione a fini pubblici dell'immobile stesso sia prevista negli atti di programmazione regionale o sia oggetto di specifiche iniziative di programmazione negoziata.


2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di stima può essere decurtato fino al 10 per cento qualora siano andate deserte procedure di evidenza pubblica.

3. Gli immobili alienati alle organizzazioni di volontariato non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal comma 1.

4. Ai fini della valorizzazione, i beni immobili delle aziende o enti del servizio sanitario regionale possono anche essere concessi in uso, a richiesta, ai soggetti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa statale di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del decreto legislativo n. 117/2017, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

5. Nei casi di cui al comma 4, sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.

6. L'azienda o l'ente del servizio sanitario regionale possono autorizzare i concessionari ed i conduttori dei beni di cui al comma 4, a realizzare, in forma di autorecupero, i lavori necessari per rendere e mantenere l'immobile agibile e fruibile. L'azienda o l'ente del servizio sanitario regionale tengono conto delle modalità di autorecupero stabilite dalla Regione in attuazione della legge



regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).».

#### Art. 13.

*Trattativa diretta. Inserimento dell'art. 115.6 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.6 (*Trattativa diretta*). — 1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;

b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l'offerta al pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;

c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;

d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a sé stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione;

e) diritti reali di terzi su immobili di proprietà dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.

2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.

3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all'acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.

4. Il prezzo è stimato ai sensi dell'art. 115.1.

5. Nell'ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l'offerta al pubblico andata deserta.».

#### Art. 14.

*Disapplicazione. Inserimento dell'art. 115.7 nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 115.6 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 115.7 (*Disapplicazione*). — 1. Gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano agli apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni immobili a fondi immobiliari chiusi, istituiti ai sensi della legge regionale o delle leggi statali in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.».

#### Art. 15.

*Termine per l'adozione dell'atto regionale di indirizzo*

1. L'atto della Giunta regionale di indirizzo alle aziende ed enti del servizio sanitario di cui all'art. 114-ter è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00127

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2020, n. 15.

**Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 4 marzo 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 8 maggio 2019, n. 155, depositata il 5 luglio 2019;

Considerato quanto segue:

1. Con sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019, la Regione Toscana e la Provincia di Massa Carrara sono state condannate a pagare in solido e tra loro al 50 per cento ciascuna, a favore di Soema S.r.l., in liquidazione e concordato preventivo, la somma complessiva di euro 388.140,65, oltre gli interessi legali



da calcolare dalla data del 23 settembre 2003 alla data del soddisfo, relativamente al risarcimento dei danni da allagamento subiti a seguito dell'esondazione del torrente Carrione del 23 settembre 2003;

2. A seguito della pronuncia la Soema S.r.l., tramite il proprio legale, ha richiesto alla Regione Toscana in data 27 settembre 2019, il pagamento dell'intero importo dovuto determinato dalla quota capitale di euro 388.140,65 oltre gli interessi legali, in esecuzione della sentenza suddetta. Gli interessi nella misura legale ammontano a euro 105.707,71, somma stimata per il periodo intercorrente dal 23 settembre 2003, calcolati prudenzialmente al 31 marzo 2020;

3. È necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva per la somma complessiva di euro 493.848,36 ivi compresa la quota del 50 per cento spettante alla Provincia di Massa Carrara, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019.*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Toscana per il valore complessivo, compresi gli oneri accessori, di euro 493.848,36, de-

rivante dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 8 maggio 2019, n. 155, depositata in data 5 luglio 2019. Poiché la somma è posta in via solidale a carico della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara, la Regione procederà a richiedere alla Provincia medesima la restituzione della quota da essa dovuta e pari al 50 per cento dell'importo complessivamente erogato.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in un importo massimo pari ad euro 493.848,36, compresi gli oneri accessori, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti», mediante utilizzo, con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 118/2011, delle risorse accantonate nell'apposito fondo per passività potenziali della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 febbraio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00128



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 6 1 3 \*

€ 3,00

